

**Fac – simile**

## **DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE ZONA FRANCA AL CONSUMO**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **PREMESSO**

- **che** la crisi economica e finanziaria in atto, oramai di portata globale, sommata all'insostenibile livello di tassazione e costo del lavoro, ha portato alla stagnazione del mercato e al crollo dei consumi, incidendo negativamente su tutti i fattori della produzione, con la conseguente insostenibile difficoltà del fare impresa, impossibilità di generare economia e di mantenere o creare adeguati livelli occupazionali;
- **che** nella nostra regione la gravissima crisi interessa tutti i settori produttivi e dei servizi, imponendo l'adozione di provvedimenti adeguati, efficaci ed urgenti, al fine di arginare la recessione e promuovere la crescita economica, portando a riequilibrare le conseguenze negative connesse all'insularità, abbattere il costo dell'energia e dei trasporti, a definire condizioni fiscali mitigate con la riduzione di imposte e tasse, con particolare riferimento alla eliminazione di Dazi Doganali Iva ed Accise;
- **che** gli effetti della crisi economica e finanziaria hanno avuto effetti devastanti in territori come i nostri e, più in generale, in tutto l'entroterra Sardo, già profondamente provati da decenni di politiche sconcordate, incapaci di arginare fenomeni negativi come lo spopolamento;
- **che** tutt'ora sussistono le problematiche per cui sono stati istituiti i punti franchi e le zone franche in Sardegna, e che le zone franche debbono venire considerate l'unica discriminazione positiva atta a migliorare le condizioni economiche di un'isola ultra periferica, a scarsissima densità demografica, gravata dai sovracosti del trasporto e a rischio di coesione sociale, soprattutto per problemi legati alla dilagante disoccupazione;

#### **RILEVATO**

- **che** l'istituzione della zona franca, in tutto il territorio della Sardegna, è ritenuto uno strumento basilare e propedeutico a qualsiasi azione politica di sviluppo, indispensabile per creare condizioni di crescita reale del nostro Prodotto Interno Lordo, attrarre capitali, nuove tecnologie e competenze imprenditoriali, favorire la produzione, il commercio e l'esportazione di merci non solo in ambito comunitario;

#### **CONSTATATO**

- **che** ai sensi dell'art. 4 del dlgs 267\2000, la Regione Sardegna non ha adottato dall'emanazione del Dlgs 75\1998, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione medesima;
- **che** ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 267\2000, questo Comune è tenuto, in base al principio di "sussidiarietà" dell'azione amministrativa, ad emanare i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento della zona franca al consumo e per l'applicazione dei Diritti Speciali di cui alla legge 762\1973;
- **che** la Corte Costituzionale, con sentenza n. 313 depositata il 27 luglio 2001, ha precisato che "non spetta allo Stato modificare, integrare o dare esecuzione alle norme di attuazione delle leggi istitutive delle Regioni a Statuto Speciale" e che la "competenza programmatica dello Stato non può mai giungere a compromettere o

limitare l'autonomia regionale " ( in tal senso vedi : Corte Costituzionale n. 4\64, n. 20\70, n. 150\82,n. 340\83);

### **Richiamati i trattati e la normativa di seguito indicata:**

- **Trattato di Roma del 25 marzo 1957**, istitutivo della Comunità Economica Europea, ratificato con legge 1203\1957 dove :
  - a) all'art. 307 ( ex 234) viene *garantito il rispetto degli accordi ed obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1948*;
  - b) all'art. 92 che ritiene compatibili con il mercato comune, gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico dei territori *dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione*;
- **Legge Costituzionale n. 3\1948** che all'art. 12, co. 2, prevede l'istituzione nella Regione Sardegna di Punti Franchi, disciplinati dalla legge 1424\1940 ( art. 1) e dalla legge 268\1948 (art. 3), definiti giuridicamente come: "territori extradoganali";
- **Legge Regionale 7 maggio 1953 n. 22** (art. 2) dove si prevede che con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'Industria e al Commercio di concerto con l'assessore alle Finanze, siano favorite, anche con provvidenze economiche, le iniziative che si propongano l'istituzione di " Punti Franchi", di Magazzini (franchi) generali e simili ;
- **Legge 122\1983** (art.1) che esclude dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) tutto il territorio della Sardegna, infatti si prevede che i residenti nell'isola possano chiedere il rimborso dell'Iva pagata ma non dovuta con le modalità di cui all'art. 38\bis del dpr 633\1972, articolo (38 bis) che in combinato disposto con l'art. 30 e l'art. 7 dello stesso decreto, escludono dall'applicazione del tributo Iva, i territori "extradoganali" dichiarati Zona Franca, Punto Franco, Deposito Franco , territori classificati come extradoganali dal T.U. doganale Italiano ( ancora in vigore) approvato con dpr n. 43\1973 (art. 2 );
- **Dlgs 10 marzo 1998 n. 75** che ha istituito le zone franche nei porti di Cagliari, Olbia,Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili;
- **Legge regionale della Sardegna n. 10\2008** che all'art. 1, lett. d) ha previsto che la Regione , nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di programmazione dello sviluppo economico territoriale, provvede con deliberazione di giunta , a promuovere l'attuazione delle disposizioni del D.lgs 75\1998, attivando idonea procedura per l'istituzione di una zona franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perche tali disposizioni siano estese per l'istituzione di una zona franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali;

### **CONSIDERATO**

- **Che** la Giunta Regionale – preso atto della volontà popolare espressa tramite 240 deliberazioni assunte dai Consigli Comunali Sardi - con le deliberazioni n. 8\2 del 07.02.2013 e n.9\7 del 12.02.2013 ha dato mandato al Presidente della RAS di comunicare alle autorità Europee ed a quelle doganali (nazionali e regionali) l'attivazione della zona franca nell'intero territorio della Sardegna, compreso quello delle sue isole minori, chiedendo l'aggiornamento dell'art. 3 del Codice Doganale Comunitario - istituito con Reg. 450\2008 – mediante l'inclusione della Sardegna tra i territori considerati extradoganali della Comunità Europea;
- **Che** la Giunta Regionale con delibera n. 23\1 del 24 giugno 2013 ha chiesto al Governo l'urgente istituzione e convocazione del tavolo tecnico di confronto previsto dall'art. 27 della legge 42\2009 per dare immediata attuazione alle

disposizioni del D.lgs 75\1998 e concordare l'attivazione su tutto il territorio della Sardegna della zona franca integrale doganale e fiscale al consumo, previsto dalla legge 1° novembre 1973 n. 762, regime fiscale dove si prevede l'afflusso nelle casse Comunali dei Diritti Speciali sui beni e sulle merci immesse al consumo dei residenti nei territori extradoganali, regime fiscale che compete ai residenti nell'Isola ai sensi del d.l. 1351\1964 convertito nella legge 28\1965 che aveva esteso i benefici di cui all'art. 11 della legge 1438\1948 ai territori svantaggiati come individuati all'art.92 ( titolo III) del Trattato di Roma, ossia i territori dichiarati extradoganali in quanto " *il tenore di vita dei residenti sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione* "

## DATO ATTO

- **che** il Consiglio Comunale di \_\_\_\_\_ con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha dato mandato al Sindaco ed alla Giunta Comunale di porre in essere gli atti necessari per l'istituzione e l'operatività in questo Comune, della Zona Franca e conseguente applicazione dei diritti speciali sui generi riservati alla popolazione residente, senza il pagamento di Dazi Doganali, Iva ed Accise in quanto tutto il territorio dell'Isola della Sardegna risulta ricadente nella configurazione giuridica della extradoganalità attribuita sia ai punti franchi che alle zone franche Italiane, come individuate: dalla legge doganale n. 1424\1940 (art.1); dal Dpr 43\1973 (art: 2) T.U. Doganale ancora in vigore; dal Dlgs 75\98, che ha dato attuazione all'art. 12 della Legge Costituzionale n. 3\1948; dalla Legge 1 Novembre 1973 n. 762 nel combinato disposto con l'art. 1 della Legge 1° dicembre 1948 n. 1438, dell'art. 2 comma 1, n. 2 della Legge 23 gennaio 1968 n. 29 e dell'art. 2 del Dpr n. 43\1973, e dell'art. 20 bis Legge n. 28\1965, dove si prevede l'istituzione, nei comuni ricadenti in zone franche e per tutta la durata del regime di zona franca, limitatamente ai contingenti previsti dalle norme vigenti, di un diritto speciale comunale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione dal dazio, dalle imposte erariali di consumo, dalle imposte di fabbricazione dalle corrispondenti sovrimposte di confine: benzina, petrolio, gasolio e residui, lubrificanti; caffè, surrogati del caffè; zucchero; birra.
- **che** la Legge 01 Novembre 1973 n. 762 art. 3 attribuisce al territorio extradoganale del Comune Capofila di Livigno la competenza ad esprimere il parere sulla misura dei diritti speciali e delle aliquote per ciascun anno solare spettanti ai territori extradoganali Italiani, misure e aliquote attualmente fissate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto 28 dicembre 2012 pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31.12.2012;

## VISTO

il Codice Doganale Comunitario approvato con Reg. CE n. 2913\1992 del Consiglio e il suo regolamento di attuazione approvato con Reg. n. 2454\1993 della Commissione Europea , entrambi richiamati nel Dlgs 75\1998 con il quale tutto il territorio dell'isola della Sardegna e' stato dichiarato territorio extradoganale in quanto zona franca (vedi in tal senso art. 14 legge Cost. n. 4\1948);

## CONSIDERATO

- **che** la dislocazione geografica di questo paese \_\_\_\_\_ di estensione territoriale di Km quadrati \_\_\_\_\_, sulla principale arteria di collegamento stradale è funzionalmente collegata o collegabile al porto di \_\_\_\_\_;
- **che** a seguito dei sopralluoghi effettuati dall'ufficio tributi in esercizi commerciali di questo Comune, rappresentativi per ciascuna categoria di prodotti soggetti al diritto speciale, si ritiene che gli stessi siano compatibili con i valori medi di mercato

individuati nella tabella allegata al succitato Decreto del 28 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicata sulla G.U. n. 303 del 31.12.2012;

### **ATTESO**

- **che** la competenza della Giunta Comunale è prevista dall'art. 35 della Legge 142\1990, come modificata dall'art. 48 del D.lgs 267\2000, visti gli artt. 16 co. 29 del D.L. 138\2011 convertito nella Legge 148\2011; visti gli artt. 27 e 16 della legge 42\2009; e che l'art. 27 Legge 42\2009 (succitato) prevede forme di fiscalità di sviluppo alle condizioni di cui al suddetto art. 16 comma 1, lett. d), e dove si prevede che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 119, quinto comma della Costituzione per le regioni a statuto speciale, dovranno essere emanati decreti legislativi finalizzati alla individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, delle aree sottosviluppate del paese al fine di garantire la solidarietà e la pace sociale;

### **VALUTATO**

- **che** le regioni a statuto speciale, nel rispetto dei propri statuti, possono concorrere al conseguimento di obiettivi di perequazione e solidarietà, confermando così quanto a suo tempo previsto all'art. 92 del Trattato di Roma, ratificato con legge 1203\1957, sezione III, intitolata " aiuti concessi dagli Stati " dove si precisa che non sono considerati aiuti di stato, gli aiuti concessi ai territori dove il tenore di vita e la disoccupazione sia anormalmente inferiore rispetto al resto del paese;

### **APPURATO**

infine **che** sia la Legge n. 122\1983 che l'art. 8 della Legge Costituzionale n. 3\1948 prevedono che nelle entrate spettanti alla regione siano comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione e che pertanto l'applicazione del regime di cui alla Legge 762\1973 non comporta la perdita degli ordinari trasferimenti statali;

### **RITENUTO**

di condividere il parere espresso ai sensi dell'art. 3 della Legge 762\1973, dal Comune di Livigno;

### **ACQUISITO**

il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267\2000 dal Responsabile del Servizio Tributi di cui **all'allegato regolamento**; con votazione unanime resa nelle forme di legge

### **DELIBERA**

l'istituzione nel Comune di \_\_\_\_\_ della **Zona Franca al consumo** nonché:

1. l'applicazione del diritto all'incameramento nella Casse Comunali con le modalità previste nell'allegato regolamento che fa parte integrante della presente delibera,

dei Diritti Speciali al consumo riservati dalla Legge 762\1973 a tutti i territori italiani individuati come extradoganali in quanto: Zone Franche Punti Franchi o Depositi Franchi. Diritti Speciali le cui misure sono state individuate per l'anno corrente, nel Decreto del 28 Dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e Finanze pubblicato sulla G.U. n. 303 del 31.12.2012 la cui applicazione si estende a tutti i territori extradoganali italiani in base al "Principio Ermeneutico" che sancisce l'uniformità di applicazione delle norme fiscali.

2. Dichiarare la presente deliberazione, in conformità all'esito di separata unanime votazione fatta nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del dlgs 267\2000.
3. Dare mandato al Sindaco perché porti a conoscenza di tutti gli organismi competenti della emanazione del presente atto.